



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZIONE LAVORO

nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, **all'udienza del 18.10.2022 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 18/2020 ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7030/2022 R.G. cui è riunito 9538/2021 (atp)

TRA

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Luca Cuzzupoli

RICORRENTE

E

MUSTO ALFREDO rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Biagio Sagliocco

RESISTENTE

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8.9.2021, Musto Alfredo, in contraddittorio con l'INPS, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti per il riconoscimento della cecità assoluta.

Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza del suddetto requisito sanitario a decorrere dalla domanda amministrativa.

L'I.N.P.S., che aveva in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 25.5.2022 proponeva rituale opposizione, chiedendo il rigetto dell'originaria istanza, deducendo la decadenza della domanda giudiziaria per essere stata proposta oltre il termine di sei mesi dalla notifica del verbale amministrativo.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio Musto, chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.

All'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata decisa con deposito di dispositivo e motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 9 novembre 2016 n. 22721)

L'accertamento medico legale, infatti, è pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, e deve rispondere pertanto ad un effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa totalmente prescindere dalla sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti (Cass. 4 maggio 2015 n. 8878).

Tanto premesso, nel caso di specie l'Inps ha eccepito fin dalla costituzione in giudizio nel ricorso ex art. 445 bis cpc la decadenza della domanda giudiziaria, per essere stata proposta oltre il termine di sei mesi dalla notifica del verbale amministrativo, sicché erroneamente è stato conferito incarico al ctu di pronunciarsi sulla sussistenza del presupposto sanitario.

Ed invero, in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – che a giudizio di chi scrive supera le potenziali storture cui avrebbe condotto la tesi dell'ammissibilità del mero accertamento sanitario, pur se non sostenuto da alcun interesse ad agire né da alcuna prospettiva di utilizzabilità processuale pure sostenuta in passato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 17 marzo 2014 n. 6085) sia in termini di ingiusto aggravio di spese in capo all'ente previdenziale in caso di soccombenza, sia in termini di proliferazione incontrollabile del contenzioso – deve concludersi che oggetto dell'a.t.p. è l'accertamento sanitario e che, ciò nonostante, il giudice è pur tuttavia tenuto ad un sommario accertamento della sussistenza dei presupposti processuali e sostanziali.

Ed allora incombe sull'istante l'onere di allegare e documentare fin dal deposito del ricorso, nonché provare (in presenza di contestazioni) la sussistenza dei presupposti (amministrativi, economici, anagrafici etc.) diversi dall'accertando requisito sanitario; del pari, grava sull'ente previdenziale l'onere di contestare tempestivamente tali allegazioni.

Solo compiute suddette verifiche preliminari, il giudice dovrà conferire l'incarico al c.t.u., e nel caso in cui permangano contestazioni in ordine alla effettiva sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione per cui è causa esse potranno (e dovranno) dunque trovare spazio in sede di dichiarazione di dissenso, onde evitare l'emissione del decreto di omologa e la intangibilità dell'accertamento così compiuto.

La dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare a fine di evitare l'emissione del decreto di omologa può avere dunque ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari, relativi ai presupposti processuali e alle condizioni dell'azione, che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso del giudizio.

Conseguentemente la opposizione proposta dall'I.N.P.S. va accolta, dovendosi dichiarare l'originario ricorrente decaduto dal potere di impugnativa del verbale amministrativo ricevuto in data 25.2.2021, ed impugnato l'8.9.2021, ben oltre il termine di decadenza semestrale.

La parte resistente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell'INPS.

P.Q.M.

1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara Musto Alfredo decaduto dalla possibilità di impugnare il verbale della visita medica ricevuto in data 25.2.2021;
2. dichiara la parte resistente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
3. liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell'Inps.

Aversa, 18.10.2022

IL GL
Ida Ponticelli